

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 3137**

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANFREDI, LA LOGGIA, CAMBER, DE ANNA, TERRACINI, GAWRONSKI, PASTORE, VENTUCCI, MUNGARI, CORSI ZEFFIRELLI, BALDINI, TONIOLLI, AZZOLLINI, LASAGNA, RIZZI, SCHIFANI, PIANETTA, TOMASSINI, GRECO e MAGGIORE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1998**

—————

Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica  
e tutela del segreto

—————

## INDICE

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Allegato . . . . .	»	8
Disegno di legge. . . . .	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - L'ultima ristrutturazione dei servizi nazionali d'informazione e sicurezza, terza in ordine di tempo nel dopoguerra, risale alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, che aveva previsto l'istituzione di un comitato di controllo parlamentare e l'articolazione dei servizi in due branche, quella militare denominata Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), facente capo al Ministero della difesa, e quella civile denominata Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), dipendente dal Ministero dell'interno, coordinate dal Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), organo politico interministeriale.

La legge n. 801 del 1977 era nata in un momento storico caratterizzato dall'esistenza di due blocchi politico-militari contrapposti, dalla virulenza del terrorismo nazionale e, non meno importante, da una costante, e in parte giustificata, diffidenza verso i «servizi», con inchieste e accuse di deviazione, d'inefficienza, di scarsa professionalità, di coinvolgimento in stragi, attività mafiose e loschi traffici.

L'inefficienza, le deviazioni e la corruzione hanno peraltro, anche negli anni successivi e recentemente, continuato ad essere i temi ricorrenti del problema «servizi». Ciò significa che il sistema messo a punto con la predetta legge non è idoneo, nè sotto il profilo delle garanzie per il funzionamento delle strutture informative, nè sotto quello del controllo del loro operato. Si aggiunga che la situazione interna ed estera è radicalmente mutata in questi ultimi venti anni talchè, anche sotto il profilo operativo, appare necessario un esame critico dei principi, dell'organizzazione e degli aspetti giuridici

della legislazione sui servizi d'informazione e sicurezza della Repubblica.

Gli argomenti qualificanti di questo disegno di legge sono:

- le finalità stesse dei servizi d'informazione;
- il controllo parlamentare;
- la responsabilità politica;
- l'architettura generale del sistema;
- il reclutamento e la formazione del personale;
- la materia attinente al segreto;
- le garanzie per un corretto funzionamento degli organismi;
- le sanzioni penali per gli illeciti.

In primo luogo quindi esso delinea chiaramente le finalità dei «servizi», che riguardano non solo la difesa o la salvaguardia delle pubbliche istituzioni, ma tutti gli interessi vitali della Repubblica, compresi, ad esempio, quelli di natura finanziaria o quelli riguardanti i flussi migratori e il traffico della droga.

Per quanto riguarda l'aspetto del controllo parlamentare come si è detto, uno dei principi ispiratori della riforma attuata nel 1977 è stato l'intendimento di porre i «servizi» sotto il controllo delle Camere, attraverso la costituzione di un Comitato, al quale peraltro la legge ha fornito possibilità più teoriche che effettive, al punto che i vincoli e le limitazioni imposte hanno reso superficiale la sua concreta capacità di controllo. Basti rilevare che il Comitato ha la facoltà di sentire il solo Presidente del Consiglio, anche se nel tempo si è instaurata una certa deroga di fatto a tale principio.

In questo disegno di legge le prerogative e le responsabilità del Parlamento, non solo nel delineare le norme istitutive, ma anche nel-

l'indirizzare e controllare costantemente l'attività dei «servizi», sono quindi considerate preminenti, ma soprattutto è attribuita al Comitato parlamentare di sorveglianza una possibilità di controllo effettiva, sull'organizzazione e sul funzionamento degli stessi, fatte salve ovviamente solo le esigenze di riservatezza su operazioni eventualmente in corso, sulle fonti informative e su notizie che riguardano servizi d'informazione stranieri.

In merito alla responsabilità politica, se si considerano gli attuali destinatari della produzione di *intelligence* e *controintelligence*:

- il SISMI, che ha come compito precipuo la raccolta d'informazioni esterne all'ambito nazionale, opera per la Presidenza del Consiglio e per altri Ministeri, tra i quali senza dubbio quello della difesa, ma non prevalentemente per quest'ultimo;

- il SISDE, a sua volta, che ha il compito di raccogliere le informazioni riguardanti la sicurezza interna, ha esteso la sua arca d'interesse a favore di molti Ministeri, oltre che della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'interno, e vede sovrapposta la sua attività a quelle della Direzione investigativa antimafia (DIA) e delle Forze di polizia che, per operare sul territorio, provvedono autonomamente a procurarsi le informazioni di cui hanno bisogno.

La collocazione delle due strutture alle dipendenze dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'interno è quindi ormai illogica e anacronistica. Lo scopo di una gestione ottimale non si raggiunge però con la creazione di un Ministro *ad hoc*, che rappresenterebbe una pericolosa concentrazione di funzioni e una fonte d'interferenze con gli altri Ministri, possibili destinatari delle informazioni.

Gli organismi devono invece, più opportunamente, come prevede questo disegno di legge, essere collocati alle dipendenze dirette del Presidente del Consiglio dei ministri, coadiuvato da un Sottosegretario e supportato da un Consiglio nazionale della sicurezza composto dai principali Ministri inte-

ressati, talchè le funzioni d'alta direzione, di controllo dei servizi e di gestione di personale, mezzi e documentazione, siano armonizzate e siano ridotte al minimo le esigenze di coordinamento trasversale tra i «servizi» stessi.

Inoltre, la gamma dei destinatari delle informazioni è estesa, oltre che alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai tradizionali Ministeri della difesa e dell'interno, a tutti gli altri Ministeri e, se necessario, tramite la Presidenza del Consiglio, alle regioni, agli enti locali e alle istituzioni che possono avere necessità di conoscere.

Per quanto attiene all'architettura generale del sistema, l'attuale articolazione in SISMI, che svolge la propria ricerca prevalentemente all'estero, e SISDE, che opera invece prevalentemente all'interno, appare poco funzionale. La distinzione dei compiti è diventata nel tempo sempre meno chiara, tanto da provocare conflitti di competenza, oltre che spreco di risorse, e sempre più spesso si è verificato che entrambi i servizi abbiano rivolto la loro attenzione ad obiettivi comuni all'interno e all'estero.

L'operatività specifica è inoltre complicata dal fatto che entrambi s'interessano non solo dell'attività informativa ma anche di quella di sicurezza, che richiedono invece metodologie, mentalità e preparazione degli operatori affatto diverse e che solo eccezionalmente prevedono un travaso d'informazioni.

Il sistema delineato in questo disegno di legge prevede invece un organigramma (sintetizzato in allegato), articolato in due agenzie, dipendenti entrambe dal Presidente del Consiglio dei Ministri e svincolate da qualsiasi dipendenza da altri ministeri, le quali assolvono le funzioni connesse rispettivamente:

- la prima, con la gestione del personale e la tutela del segreto (APESE);

- la seconda, con la raccolta, valutazione e utilizzazione delle notizie (AINSI). Questa è articolata a sua volta in due reparti, in base

alla natura del compito (informativo o di sicurezza), anzichè, come fino ad ora, secondo criteri geografici (territorio nazionale o estero) oppure legati alla materia di prevalente interesse (difesa delle istituzioni o difesa dello Stato).

L'articolazione proposta:

- evita le aree di sovrapposizione e riduce quindi le esigenze di coordinamento;

- facilita la gestione unitaria dell'*intelligence*, in altre parole del complesso delle informazioni nelle diverse, ma interconnesse, materie d'interesse (economico-finanziarie, politico-strategiche, militari, sanitarie, ambientali, d'ordine pubblico, eccetera);

- agevola l'organizzazione unitaria dei *controintelligence* (o controspionaggio) consentendo una migliore integrazione operativa su tutto il territorio nazionale con le Forze di polizia.

Per quanto riguarda il personale, argomento importante per l'efficienza dei «servizi», l'attuale indeterminatezza delle norme per il reclutamento ha favorito un afflusso di raccomandati, anzichè di «migliori», talchè l'inefficienza e il basso rendimento, laddove sono stati registrati, hanno provocato una squalifica degli organismi d'informazione e hanno dissuaso molti dall'aspirare ad entrarvi. A ciò si aggiunga che permanenze ventennali e anche trentennali hanno portato all'appiattimento in senso impiegatizio di molti suoi membri e, infine, che l'impossibilità del controllo dei fondi riservati è stata la causa prima di corruzione e peculato.

Questo disegno di legge prevede quindi una normativa di gran rigore nei confronti della selezione, dell'addestramento e dell'impiego del personale, privilegiando il merito e la professionalità, grazie a una selezione sottratta all'eccessiva discrezionalità, che è stata finora una delle caratteristiche più discutibili del sistema. Esso prescrive inoltre una gestione dei fondi più aderente possibile alle norme vigenti per la contabilità di Stato e,

soprattutto, una concreta possibilità di controllo della gestione dei fondi riservati.

In merito agli aspetti connessi con la tutela del segreto, nel disegno di legge sono state definite inequivocabilmente la natura, le competenze e le eccezioni in materia di segreto di Stato, ed è stata semplificata la normativa relativa alla segretezza, con riguardo sia agli argomenti da tutelare (due soli livelli: «segreto» e «riservato»), sia alle persone da autorizzare alla conoscenza degli stessi.

Per quanto concerne il quadro giuridico, l'attuale legislazione è senza dubbio carente per quanto riguarda, da una parte, le garanzie giuridiche a tutela dell'operato degli addetti ai «servizi» e, dall'altra, le sanzioni nei confronti di coloro i quali commettono illeciti o delitti in aperto contrasto con l'incarico che rivestono. Il rischio di deviazioni, corruzione e peculato, per non citare che i principali delitti, potrà essere ridotto se la norma legislativa farà chiarezza nei settori della responsabilità delle attività operative, della gestione dei fondi riservati e della tenuta degli archivi.

Nel disegno di legge sono state pertanto definite norme che garantiscano, da una parte, la possibilità di operare, quando siano salvaguardati i fini istituzionali e, dall'altra, non lascino indeterminatezza nelle sanzioni a carico di chi compia attività delittuosa avvalendosi del particolare incarico.

In tema di sanzioni penali, è prevista la modifica degli articoli 255, 256, 257, 259 e 261 del codice penale, conformando il testo alle classificazioni di sicurezza previste da questo disegno di legge. Nelle disposizioni citate si introducono circostanze aggravanti; in particolare la pena è aumentata dalla metà ai due terzi:

- se il fatto è commesso da un soggetto legittimato a disporre del documento, dell'atto o della cosa, in ragione del proprio ufficio o della legittima attività svolta;

- se il fatto ha compromesso la sicurezza nazionale ovvero la preparazione o l'efficienza militare dello Stato, ovvero le operazioni militari;

- se il fatto è commesso nell'interesse di una parte internazionale, di una fazione politica o religiosa in conflitto con lo Stato italiano o le sue Forze armate, nell'interesse delle associazioni sovversive, di cui all'articolo 270-bis del codice penale, o delle associazioni a delinquere, di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

Tale ultima circostanza aggravante riveste carattere innovativo. Al concetto di «Stato in guerra con lo Stato italiano» finora adottato, è stato infatti sostituito quello più ampio di «parte internazionale in conflitto con lo Stato italiano o con le sue Forze armate» più adatto a tutelare il segreto, tenuto conto dell'attuale situazione internazionale caratterizzate da focolai di conflitto e lotta di fazioni armate.

Sulla base di tali considerazioni, tenendo conto dell'impegno internazionale assunto in tema di *peace keeping*, alle «parti internazionali» sono state inoltre assimilate le «fazioni politiche e religiose» in conflitto con lo Stato ovvero con le forze armate dello Stato, le quali, se impiegate in operazioni fuori area, risultano infatti il più delle volte in conflitto con fazioni armate prive di ogni riconoscimento.

Inoltre, il crescente impegno nella lotta alla criminalità organizzata ha indotto ad estendere l'aggravante in questione alle associazioni sovversive ed alle associazioni a delinquere di stampo mafioso, da sempre principali nemiche dello Stato democratico.

Gli articoli 258 e 262 del codice penale sono stati abrogati in quanto non conformi alla normativa elaborata.

Per la tutela dei terzi dalle attività deviate sono stati introdotti nel codice penale gli articoli 261-bis, 261-ter e 261-quater.

Agli articoli 615-ter, 615-quater e 615-quinquies del codice penale, in tema di ac-

cesso illegittimo e manomissione degli archivi informatici o telematici, sono state aggiunte talune circostanze aggravanti aventi lo scopo di inasprire la pena ogni volta che il fatto sia commesso nei confronti degli archivi dei servizi di sicurezza.

Tale circostanza aggravante è stata inoltre introdotta con riferimento agli articoli 617, 617-bis, 617-ter 617-quater e 617-quinquies del codice penale, in tema di inviolabilità delle comunicazioni telefoniche, telegrafiche, informatiche o telematiche.

Le pene sancite dalle citate disposizioni penali sono state inoltre determinate nel massimo, conformandosi in tal modo alla recente giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 2406 del 1992).

Per quanto concerne le garanzie giuridiche e le procedure di applicabilità delle stesse è stato introdotto un meccanismo di controllo operante in due distinte fasi.

La prima fase prevede l'opposizione della causa di non punibilità da parte dell'agente alla polizia giudiziaria ed, in seguito, al pubblico ministero. A tale formale opposizione deve fare seguito, peraltro, su richiesta del pubblico ministero, la conferma della causa di non punibilità da parte del direttore dell'AINSI.

La seconda fase, «di controllo», prevede la trasmissione degli atti dal pubblico ministero al procuratore generale della Repubblica competente per territorio, il quale invia una informativa in merito al Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma della causa di non punibilità.

Tale meccanismo appare idoneo a contemperare le esigenze del cittadino con quelle della giustizia, nonchè a reprimere eventuali collusioni tra gli agenti e il direttore del servizio.

La causa di non punibilità è stata peraltro esclusa nelle ipotesi di reati di particolare gravità quali: reati di strage, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio, lesioni personali gravi e attività dirette a mettere in pericolo la salute

pubblica, nonchè nelle condotte di favoreggiamento personale o reale, ancorchè connesse o strumentali ad operazioni autorizzate, messe in atto mediante false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia.

Infine, allo scopo di evitare ogni abuso della procedura, è stata recepita la norma penale avente un minimo edittale sufficientemente alto (tre anni), tale da costituire valido deterrente per la microcriminalità che già oggi, in sede di fermo o arresto, non disdegna di qualificarsi «agente infiltrato» o «collaboratore» operante su richiesta della polizia giudiziaria.

Gli oneri finanziari necessari per l'attuazione del presente disegno di legge sono determinati nella misura degli stanziamenti pre-

visti nell'unità previsionale di base relativi agli organismi disciolti.

Le suddette disponibilità confluiranno presso l'apposita unità previsionale di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il provvedimento comporta maggiori oneri finanziari esclusivamente in relazione all'articolo 14, ai quali si fa fronte utilizzando le disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» utilizzando parzialmente la rubrica relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Questo disegno di legge è suddiviso in 8 titoli e 40 articoli, i contenuti dei quali sono sintetizzati nell'allegato indice.

ALLEGATO A

**SERVIZI D'INFORMAZIONE E SICUREZZA E TUTELA DEL SEGRETO  
(ORGANIGRAMMA)**

Comitato parlamentare  
per la sicurezza della Repubblica  
COPASIR

Funzioni

- proposte al Parlamento d'indirizzo politico su obiettivi dei servizi
- controllo su organizzazione e attività dei servizi

Presidente del Consiglio dei Ministri  
Sottosegretario

Consiglio nazionale  
per la sicurezza della Repubblica  
CONASIR

Funzioni

- responsabilità generale della politica informativa
- autorità nazionale per la sicurezza

Compiti

- approvazione piano annuale attività informativa e successivi aggiornamenti
- approvazione bilanci preventivi e consuntivi
- provvedimenti straordinari

Agenzia per il personale  
e la tutela del segreto  
APESE

Agenzia per le informazioni  
e per la sicurezza  
AINSI

Compiti

- selezione e reclutamento del personale
- definizione norme per la tutela del segreto
- rilascio NOS

Reparto informazioni  
REI

Reparto sicurezza  
RES

Compiti

- raccolta e valutazione notizie su minacce:
- politiche, militari interne
- economiche, finanziarie naz. e internaz.
- flussi migratori
- terrorismo naz. e internaz.
- tutela cittadini all'estero

Compiti

- Raccolta e valutazione notizie su minacce di:
- spionaggio industriale
- spionaggio militare
- turbamenti della situazione politica/sociale/economica

Reparto informazioni elettroniche  
RIE

Compiti Raccolta e valutazione tecnica di notizie con mezzi elettromagnetici



## INDICE

## DISEGNO DI LEGGE SUI SERVIZI D'INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA E SULLA TUTELA DEL SEGRETO

TITOLO I (*Indirizzo e controllo del parlamento*):

Articolo 1: Attribuzioni del Parlamento;

Articolo 2: Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

TITOLO II (*Responsabilità politica*):

Articolo 3: Responsabilità politica per i servizi d'informazione e sicurezza.

Articolo 4: Delega a Sottosegretario di Stato;

Articolo 5: Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica.

TITOLO III (*Ordinamento degli organismi d'informazione*):

Articolo 6: Organi per le informazioni e la sicurezza;

Articolo 7: Agenzia centrale per il personale e per la tutela del segreto;

Articolo 8: Agenzia governativa delle informazioni per la sicurezza della Repubblica;

Articolo 9: Direzione di coordinamento, analisi e supporto dell'agenzia governativa per le informazioni e la sicurezza;

Articolo 10: Reparto informazioni;

Articolo 11: Reparto sicurezza;

Articolo 12: Reparto informazioni elettroniche.

TITOLO IV (*Gestione del personale*):

Articolo 13: Ruolo speciale del personale dei servizi d'informazione e sicurezza;

Articolo 14: Reclutamento del personale;

Articolo 15: Addestramento e permanenza in servizio del personale;

Articolo 16: Avanzamento del personale;

Articolo 17: Trattamento economico e previdenziale;

Articolo 18: Disposizioni transitorie relative al personale di CESIS, SISMI e SISDE.

TITOLO V (*Norme generali di funzionamento*):

Articolo 19: Deroghe al regime dei pubblici uffici;

Articolo 20: Ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza;

Articolo 21: Legittimità delle informazioni;

Articolo 22: Rapporti con l'autorità giudiziaria;

Articolo 23: Collaborazione con forze armate, forze dell'ordine e pubbliche Amministrazioni;

- Articolo 24: Identità di copertura e attività simulata;
- Articolo 25: Gestione delle risorse;
- Articolo 26: Gestione delle infrastrutture e dei materiali.

TITOLO VI (*Tutela del segreto*):

- Articolo 27: Segreto di Stato;
- Articolo 28: Classifiche di segretezza;
- Articolo 29: Nulla osta di segretezza.

TITOLO VII (*Sanzioni, garanzie giuridiche e procedure penali*):

- Articolo 30: Tutela processuale del segreto di Stato;
- Articolo 31: Atti dolosi in danno della tutela del segreto;
- Articolo 32: Comportamenti illegittimi del personale degli organismi d'informazione;
- Articolo 33: Accesso illegittimo agli archivi degli organismi d'informazione;
- Articolo 34: Garanzie giuridiche e procedure di applicabilità;
- Articolo 35: Salvaguardia della riservatezza nei confronti del personale appartenente agli organismi d'informazione;
- Articolo 36: Rapporti con l'autorità giudiziaria per l'acquisizione di atti e documenti.

TITOLO VIII (*Disposizioni finali*):

- Articolo 37: Regolamenti;
- Articolo 38: Abrogazioni;
- Articolo 49: Copertura finanziaria;
- Articolo 40: Entrata in vigore.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### TITOLO I

#### INDIRIZZO E CONTROLLO DEL PARLAMENTO

##### Art. 1.

*(Attribuzioni del Parlamento)*

1. Le Camere determinano annualmente gli indirizzi e le priorità della politica informativa e della sicurezza.

##### Art. 2.

*(Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)*

1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), con il compito di vigilare sull'applicazione dei principi stabiliti dalla presente legge nonché sull'organizzazione e sull'attività dei servizi di informazione e sicurezza.

2. A tal fine il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, all'inizio della legislatura, nominano rispettivamente un senatore e un deputato per ciascuno dei gruppi parlamentari che rappresentano almeno il dieci per cento dei parlamentari eletti, quali membri del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR).

3. Il COPASIR elegge il proprio presidente tra i parlamentari appartenenti ai gruppi di opposizione e il vicepresidente tra i parlamentari appartenenti ai gruppi della maggioranza.

4. Al COPASIR sono attribuiti i compiti di formulare al Parlamento proposte d'indirizzo politico sugli obiettivi dei servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e di con-

trollo sull'organizzazione e sull'attività dei servizi stessi. A tali fini il COPASIR invia annualmente alle due Camere, entro il 31 dicembre, e ogniqualvolta lo ritenga necessario, una relazione sull'attività di controllo svolta e proposte d'indirizzo politico, che esse esaminano entro sessanta giorni. Le predette relazioni sono trasmesse preventivamente al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'eventuale opposizione del segreto di stato ai sensi dell'articolo 28.

5. Al COPASIR è attribuita altresì la verifica preventiva dei progetti di bilancio e dei consuntivi concernenti capitoli di spesa relativi ai fondi ordinari e riservati dei servizi d'informazione e sicurezza.

6. Il COPASIR, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può convocare qualsiasi persona di nazionalità italiana che sia ritenuta utile ai propri fini d'indagine o di studio e può richiedere la consultazione o la visione di documenti o materiali utile agli stessi fini, con la sola eccezione di persone, fatti, documenti o materiali riguardanti operazioni in corso, attività di servizi informazioni stranieri, fonti informative oppure identità di copertura di agenti operativi.

7. Il COPASIR esprime altresì parere non vincolante sulle nomine dei funzionari responsabili della struttura informativa, che abbiano qualifiche non inferiori a dirigente generale e primo dirigente o equiparati, sui regolamenti disciplinanti le norme d'organizzazione e di funzionamento delle strutture, sui bilanci preventivi e consuntivi dei fondi in ogni caso assegnati per il funzionamento dei servizi d'informazione. Qualora il parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta, il Governo è autorizzato ad emanare il relativo provvedimento.

8. I membri del COPASIR sono tenuti al segreto, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, in merito agli argomenti acquisiti agli atti oppure discussi nell'ambito del Comitato stesso. Il Presidente della Ca-

mera d'appartenenza, qualora esista il sospetto che un membro del COPASIR sia venuto meno al vincolo di segretezza, nomina una commissione d'indagine, per accertare l'eventuale violazione. Sulla base dei risultati dell'indagine, fatta salva in ogni caso la responsabilità penale, la Camera decide la decadenza del mandato per la legislatura in corso e l'ineleggibilità per il futuro del parlamentare, con le procedure previste dai rispettivi regolamenti parlamentari.

9. Il COPASIR riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e informa il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora accerti gravi deviazioni nell'applicazione dei principi e delle regole contenuti nella presente legge.

## TITOLO II

### RESPONSABILITÀ POLITICA

#### Art. 3.

*(Responsabilità politica per i servizi d'informazione e sicurezza)*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige e coordina la politica informativa e della sicurezza sulla base degli indirizzi e delle priorità determinate dalle Camere e ne è responsabile.

2. Al Presidente del Consiglio dei ministri è devoluta la salvaguardia del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 28. Il Presidente del Consiglio dei ministri è altresì titolare delle funzioni d'autorità nazionale per la sicurezza (ANS) ai fini della tutela del segreto, ai sensi dell'articolo 29.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento in merito alla politica informativa per la sicurezza

e semestralmente al COPASIR in merito all'attività delle strutture informative previste dalla presente legge.

Art. 4.

*(Delega a Sottosegretario di Stato)*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni a lui attribuite dalla presente legge, ad eccezione di quelle relative all'apposizione od opposizione di segreto di Stato o di relazione al Parlamento in merito alle attività degli organismi d'informazione.

Art. 5.

*(Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica (CONASIR), come organo di consultazione e di proposta in materia di politica informativa per la sicurezza della Repubblica.

2. Il CONASIR è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto, oltre che dal Sottosegretario di Stato ai servizi d'informazione, dai Ministri degli esteri, della difesa, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze. Alle riunioni del CONASIR possono prendere parte, su convocazione del Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e artigianato, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del commercio con l'estero.

3. Il CONASIR, sulla base degli indirizzi generali indicati dal Parlamento, approva il piano annuale dell'attività informativa, gli eventuali aggiornamenti e, sentito il parere del COPASIR, i bilanci preventivi e consuntivi relativi all'attività delle strutture dei servizi d'informazione e sicurezza della Repubblica e, inoltre, eventuali provvedimenti

straordinari secondo le finalità istitutive dei servizi stessi.

### TITOLO III

#### ORDINAMENTO DEGLI ORGANISMI D'INFORMAZIONE

##### Art. 6.

*(Organi per le informazioni  
e la sicurezza)*

1. Per l'assolvimento dei compiti stabiliti dalla presente legge sono istituite:

a) l'agenzia centrale per il personale e per la tutela del segreto (APESE);

b) l'agenzia per le informazioni e la sicurezza (AINSI).

2. Esse operano a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di tutti i Ministeri e, tramite la Presidenza del Consiglio, di regioni, enti locali, e istituzioni, sulla base delle rispettive necessità di conoscere.

3. I Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze sono autorizzati ad istituire propri uffici informazioni ai soli fini istituzionali del proprio dicastero. È assicurato il loro coordinamento con l'AINSI, nel rispetto della riservatezza dei singoli organismi.

4. I direttori dell'APESE e dell'AINSI sono funzionari dell'amministrazione dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparato e sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONASIR, sentito il parere non vincolante del COPASIR.

5. Con l'entrata in vigore della presente legge sono soppressi il Comitato esecutivo dei Servizi d'informazione e sicurezza (CE-SIS), il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SI-SDE).

## Art. 7.

*(Agenzia centrale per il personale  
e per la tutela del segreto)*

## 1. APESE:

a) provvede al reclutamento, alla formazione di base e alla destinazione d'impiego del personale predesignato per gli organi per le informazioni e la sicurezza, con eccezione per i dirigenti generali, i primi dirigenti o equiparati;

b) fissa, tenendo anche conto degli accordi in sede di NATO e di Unione europea, le norme per la tutela del segreto concernenti personale, materiali, documenti, comunicazioni, informatica;

c) coordina l'attività degli organi periferici preposti alla tutela del segreto;

d) concede i nulla osta di sicurezza (NOS) a persone e imprese;

e) esprime abilitazioni, certificazioni ed omologazioni di materiali e sistemi di telecomunicazioni e cifra da utilizzare per la gestione delle informazioni classificate;

f) rilascia pareri sulla congruità, sotto il profilo della sicurezza e protezione delle informazioni classificate, di progetti concernenti la realizzazione di infrastrutture, o complessi, comunque denominati, destinati alla gestione di informazioni classificate;

g) rilascia autorizzazioni concernenti l'effettuazione di aerofotografie o aerofotogrammetrie su parti del territorio nazionale ove insistono siti classificati ai fini della sicurezza dello Stato;

h) rilascia deroghe al divieto di divulgazione ai fini dell'autorizzazione alle trattative contrattuali per l'esportazione di materiali classificati;

i) rilascia autorizzazioni, a persone non in possesso di NOS, ad effettuare visite a complessi nazionali e controlla l'applicazione delle norme sulla sicurezza e tutela del segreto.

2. L'APESE è diretta da un dirigente generale o equiparato dell'amministrazione dello Stato ed è coadiuvato da un vicario, funzionario con qualifica non inferiore a



primo dirigente o equiparato dell'amministrazione dello Stato.

3. L'APESE è articolata in un reparto per la gestione personale (REPE) e un reparto per la tutela del segreto (RESE), retti da funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato dell'amministrazione dello Stato.

#### Art. 8.

*(Agenzia governativa delle informazioni per la sicurezza della Repubblica)*

1. L'agenzia governativa delle informazioni per la sicurezza della Repubblica (AINSI) svolge attività informativa e di sicurezza, nell'ambito del territorio nazionale e all'estero.

2. L'AINSI fornisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri e, tramite la Presidenza del Consiglio, alle regioni e agli enti locali, che ne possano essere interessati, ogni elemento utile riguardante le informazioni o la sicurezza.

3. L'AINSI è articolata nelle seguenti strutture:

- a) direzione di coordinamento, analisi e supporto (DICAS);
- b) reparto informazioni (REI);
- c) reparto sicurezza (RES);
- d) reparto informazioni elettroniche (RIE).

4. L'AINSI è diretta da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparato dell'amministrazione dello Stato, che è coadiuvato da un vicario, funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato dell'amministrazione dello Stato.

#### Art. 9.

*(Direzione di coordinamento, analisi e supporto dell'AINSI) agenzia governativa d'informazioni per la sicurezza*

1. La DICAS svolge, per l'intera AINSI, le funzioni relative alle attività:

- a) di pianificazione generale della ricerca;

b) di valutazione ed elaborazione delle informazioni raccolte dai reparti REI, RIS, RIE, oltrechè dai servizi informazioni istituzionali dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze;

c) giuridica e del contenzioso;

d) di formazione e impiego del personale;

e) di coordinamento con i servizi informativi istituzionali dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze;

f) di approvvigionamento di materiali, mezzi strumentali, servizi e lavori;

g) di gestione e di sicurezza degli archivi dei vari reparti e uffici dell'agenzia.

2. È istituito un archivio centrale contenente il materiale informativo storico e attuale, proveniente dai reparti informativo e di sicurezza dell'agenzia e dai servizi informativi istituzionali dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze, oltre che da altre fonti.

3. Il direttore della DICAS è un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato dell'amministrazione dello Stato.

#### Art. 10.

##### *(Reparto informazioni)*

1. Il REI svolge le funzioni connesse con l'individuazione di persone o attività che tendano a ledere l'indipendenza o l'integrità della Repubblica o minaccino le pubbliche istituzioni, l'autonomia politica ed economica, i diritti e le libertà costituzionali dei cittadini, sotto ogni forma e in particolare con atti eversivi.

2. Il REI, in collaborazione con i servizi informazioni dei Paesi stranieri, ricerca e raccoglie notizie riguardanti minacce:

a) politiche o militari coinvolgenti la sicurezza nazionale o in ogni caso destabilizzanti del quadro politico internazionale;

b) economiche o finanziarie nazionali o internazionali;

- c) legate a flussi migratori illegali;
- d) connesse con il terrorismo nazionale e internazionale;
- e) contro la libertà e l'integrità dei cittadini italiani all'estero.

3. Il REI dispone sul territorio nazionale e all'estero, in particolare nelle aree sensibili per gli interessi nazionali, di centri operativi.

4. Il direttore del REI è un funzionario dell'amministrazione dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato.

#### Art. 11.

##### *(Reparto sicurezza)*

1. Il RES svolge le funzioni connesse con l'individuazione di attività informative interne ed estere ai fini della sicurezza della Repubblica e, in particolare, di istituzioni pubbliche o private.

2. Il RES svolge, in collaborazione con i servizi di informazioni dei Paesi alleati, attività di ricerca e raccolta di notizie riguardanti minacce connesse con attività:

- a) di spionaggio industriale a danno d'installazioni strategiche o sensibili nazionali;
- b) di spionaggio militare specifico;
- c) di diffusione di notizie o atti destabilizzanti la situazione politica, sociale o economica nazionale.

3. Il RES, di norma, opera sul territorio nazionale avvalendosi degli organi di polizia e, all'estero, in particolare nelle aree sensibili per gli interessi nazionali, avvalendosi dei centri operativi del RIS.

4. Il direttore del RES è un funzionario dell'amministrazione dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato.

## Art. 12.

*(Reparto informazioni elettroniche)*

1. Il RIE svolge attività di supporto per il REI e per il RES con mezzi elettronici, telematici, informatici e satellitari.

2. Il RIE pone in essere le intercettazioni telefoniche, radio e ambientali con le garanzie e nei limiti previsti dall'articolo 21.

3. Il direttore del RIE è un funzionario dell'amministrazione dello Stato non inferiore a primo dirigente o equiparato.

## TITOLO IV

## GESTIONE DEL PERSONALE

## Art. 13.

*(Ruolo speciale del personale dei servizi d'informazione e sicurezza)*

1. Il personale degli organismi d'informazione, con eccezione dei dirigenti generali e primi dirigenti o equiparati, è reclutato e destinato ai vari incarichi previsti dagli organici a cura dell'APESE, secondo le esigenze rappresentate dai direttori delle agenzie.

2. Per il funzionamento degli organismi informativi è utilizzato il personale:

*a)* in servizio al CESIS, al SISMI e al SISDE alla data di entrata in vigore della presente legge;

*b)* reclutato tra i pubblici dipendenti civili e militari, con il loro consenso e previo collocamento fuori ruolo o in soprannumero nell'amministrazione d'appartenenza;

*c)* assunto direttamente con contratto a tempo determinato.

3. Il personale operante nell'ambito degli organismi d'informazione è iscritto in un ruolo speciale per i servizi d'informazione (RUPESI), è suddiviso in dieci livelli funzionali e non può superare il numero complessivo di quattromila unità.

## Art. 14.

*(Reclutamento del personale)*

1. Il reclutamento e l'impiego dei dirigenti generali e primi dirigenti sono decisi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONASIR.

2. Il reclutamento del personale da amministrazione pubblica avviene con specifica procedura di selezione, previa diffusione di un avviso che specifichi requisiti, professionalità ed esperienze richieste. Nessuno può essere assunto con qualifica dirigenziale, ad eccezione dei dirigenti generali e primi dirigenti o equiparati già in servizio con tale qualifica.

3. Il reclutamento con contratto a tempo determinato, previsto esclusivamente per personale con elevata e particolare specializzazione per incarichi non di carattere amministrativo o d'ordine, è contenuto nel limite del dieci per cento del personale del ruolo speciale ed avviene con specifica procedura di ricerca e di selezione sanitaria, psico-attitudinale e professionale.

4. Le procedure di reclutamento di cui al presente articolo sono svolte da una apposita Commissione per il reclutamento e la valutazione del personale (CRVP), composta da non più di cinque persone, nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, presieduta da un dirigente generale o equiparato dell'amministrazione dello Stato e comprendente sia personale civile e militare in servizio presso gli organismi d'informazione, sia esperti civili e militari esterni ad essi, con esclusione peraltro di coloro che abbiano avuto rapporti di lavoro o collaborazione con i suddetti organismi nei cinque anni precedenti.

5. È fatto divieto alle persone legate al personale del RUPESI da relazione coniugale, di convivenza *more uxorio* o di parentela entro il quarto grado, di avere rapporti di lavoro, anche a titolo precario, con gli organismi d'informazione.

6. Il personale del RUPESI è tenuto a:

a) non assumere altro impiego, non esercitare altra professione o altro mestiere a scopo di lucro, anche se a carattere occasionale;

b) non svolgere attività politica o sindacale;

c) non partecipare a scioperi;

d) non far parte delle associazioni di cui alla legge 25 gennaio 1982, n.17;

e) non assumere incarichi nel settore dell'investigazione privata per una durata di cinque anni dopo il termine del periodo d'appartenenza agli organismi d'informazione;

f) dichiarare tempestivamente l'eventuale appartenenza o adesione ad enti o associazioni.

7. I parlamentari in carica, i consiglieri regionali e degli enti locali, i magistrati, i ministri di culto e i giornalisti non possono avere in alcun modo rapporti di collaborazione permanente o saltuaria con gli organismi d'informazione.

#### Art. 15.

##### *(Addestramento e permanenza in servizio del personale)*

1. Il personale, reclutato a qualunque titolo nel RUPESI, è addestrato con corsi specifici della durata non inferiore a tre mesi, organizzati e diretti a cura delle singole agenzie.

2. La permanenza nel RUPESI è di norma di durata quinquennale, rinnovabile. I dirigenti generali o primi dirigenti o equiparati degli organismi previsti dalla presente legge possono permanere nell'incarico per un periodo di massima non superiore a quattro anni. La permanenza nel RUPESI è consentita fino al compimento del sessantacinquesimo anno d'età.

3. La permanenza nel RUPESI, del personale anche se a contratto, può essere interrotta in qualsiasi momento senza preavviso, in funzione delle esigenze di servizio, qualora vengano a mancare i requisiti individuali accertati all'atto del reclutamento o allorchè, con la permanenza del dipendente, si deter-

mini grave pregiudizio per il funzionamento dell'organismo informativo.

4. La permanenza del personale nel RUPESI è decisa dalla CRVP, sulla base delle proposte formulate dai superiori gerarchici e delle schede valutative personali, che devono essere redatte annualmente per ciascun appartenente agli organismi d'informazione previsti dalla presente legge.

#### Art. 16.

##### *(Avanzamento del personale)*

1. Le deliberazioni in materia di progressione di carriera nell'ambito del RUPESI sono assunte, secondo regolamento, dalla CRVP, a seguito di proposta dei superiori gerarchici in conformità alle vacanze organiche e nel rispetto di un ruolo del personale compilato sulla base di anzianità di servizio negli organismi d'informazione, di titoli e delle schede valutative personali.

Il servizio prestato negli organismi informativi è equiparato a quello prestato nell'amministrazione d'appartenenza e la progressione di carriera in tale amministrazione avviene secondo le norme e nei tempi vigenti per la medesima, tenuto conto delle schede valutative annuali redatte dai superiori gerarchici degli organismi d'informazione. La progressione di carriera nei servizi d'informazione e sicurezza è ininfluenza sulla posizione rivestita nel ruolo di provenienza.

2. Il personale reclutato a contratto che sia rimasto in servizio senza demerito per un quinquennio acquisisce titolo preferenziale nella partecipazione a pubblici concorsi. A tal fine, godono della priorità di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, gli assunti a contratto che hanno prestato servizio senza demerito per almeno un quinquennio presso gli organismi d'informazione.

## Art. 17.

*(Trattamento economico e previdenziale)*

1. Il trattamento economico del personale del RUPESI proveniente da pubblica amministrazione è composto, per il periodo di servizio negli organismi informativi, da:

a) stipendio, indennità e assegni familiari percepiti dall'amministrazione d'appartenenza;

b) indennità di funzione operativa, secondo il livello di qualifica rivestito nella struttura dei servizi informativi, in misure comprese tra una e sei volte l'indennità pensionabile spettante al direttore generale del Dipartimento della pubblica sicurezza;

2. L'assegno di fine rapporto è commisurato ad una mensilità dell'indennità di funzione per ogni anno di servizio prestato nel RUPESI.

3. Il trattamento economico del personale assunto a contratto, per il periodo d'effettivo servizio negli organismi informativi, è equiparato a quello del personale proveniente da pubbliche amministrazioni, sulla base del livello d'inquadramento e dell'incarico assolto, compresi gli istituti connessi con il riconoscimento di causa di servizio per infermità o lesioni, con la corresponsione dell'equo indennizzo e con la risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità permanente.

4. È fatto divieto di corrispondere a personale, non appartenente al RUPESI, che operi per ragioni d'ufficio a favore degli organismi d'informazione, indennità o compensi di qualsiasi genere, fatti salvi i rimborsi spese.

## Art. 18.

*(Disposizioni transitorie relative al personale di CESIS, SISMI e SISDE)*

1. Il personale di CESIS, SISMI e SISDE, se trattenuto in servizio, mantiene la qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge. Se il trattamento economico è inferiore si provvede all'adeguamento e l'eventuale differenza in eccedenza è man-



tenuta *ad personam* fino al momento del possibile miglioramento economico equivalente. La presente disposizione non riguarda gli eventuali emolumenti percepiti dall'amministrazione d'appartenenza.

2. Per il personale in servizio presso CE-SIS, SISMI e SISDE è fatta salva l'applicazione degli istituti relativi al riconoscimento della dipendenza d'infermità o lesioni da causa di servizio, alla conseguente corresponsione dell'equo indennizzo e alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso d'invalidità permanente, secondo criteri di omogeneità nell'ambito delle amministrazioni dello Stato.

#### TITOLO V

#### NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

#### Art. 19.

*(Deroghe al regime dei pubblici uffici)*

1. Gli organismi informativi non costituiscono pubblici uffici ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di cui al comma 1, per quanto riguarda la gestione del personale, delle risorse, dei beni mobili e immobili, di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25 e 26 della presente legge, in particolare per quanto riguarda l'individuazione e la definizione delle funzioni del responsabile del procedimento e l'obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi.

3. Nelle materie riguardanti la gestione del personale e dei beni mobili e immobili, di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25 e 26 della presente legge, è ammesso il ricorso al giudice amministrativo e si applicano in materia le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.

4. Ai fini del diritto d'accesso alla documentazione eventualmente classificata cui il cittadino abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 della stessa legge e dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'interessato può richiedere che l'autorità competente declassifichi il documento in questione. Qualora ciò sia possibile, l'autorità competente comunica la decisione al cittadino richiedente.

Art. 20.

*(Ufficiale di polizia giudiziaria  
o di pubblica sicurezza)*

1. Il personale reclutato negli organismi d'informazione, che rivesta la qualifica d'ufficiale o agente di polizia giudiziaria oppure d'ufficiale o agente di pubblica sicurezza, perde le predette qualifiche nell'incarico rivestito nell'ambito dei predetti organismi.

2. Il personale degli organismi d'informazione che, nell'espletamento delle proprie attribuzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, deve segnalarli con sollecitudine ai superiori gerarchici.

Art. 21.

*(Legittimità delle informazioni)*

1. L'attività di raccolta, valutazione e utilizzazione delle informazioni da parte degli organismi d'informazione deve tendere esclusivamente al perseguimento dei fini istituzionali previsti dalla presente legge.

2. È fatto divieto al personale addetto agli organismi informativi ed a quello che occasionalmente e legittimamente opera in collaborazione con essi di raccogliere notizie e dati personali riguardanti:

- a) attività associative e sindacali;
- b) attività politiche;
- c) convinzioni religiose;
- d) appartenenza razziale o etnica;
- e) condizioni di salute;
- f) abitudini personali e sessuali.

3. La raccolta di informazioni mediante intercettazione telefonica, radio oppure con ascolto ambientale deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Sono fatte salve le esigenze di raccolta di dati informativi a carico di persone per la concessione di NOS, di cui all'articolo 29.

#### Art. 22.

##### *(Rapporti con l'autorità giudiziaria)*

1. L'autorità giudiziaria, qualora disponga l'acquisizione di atti, documenti o cose presso l'ANS o presso gli organismi d'informazione:

a) inoltra rispettivamente all'ANS, al direttore dell'AINSI o dell'APESE, l'ordine di esibizione, con la precisa indicazione dell'oggetto della richiesta;

b) procede personalmente nella sede degli organismi d'informazione all'esame della documentazione o cosa richiesta, acquisendo quella ritenuta necessaria;

c) procede a perquisizione ed eventualmente al sequestro degli atti, documenti o cose ritenuti necessari, qualora abbia motivo di ritenere che il materiale esibito sia incompleto o non pertinente alla richiesta.

2. L'autorità giudiziaria non può avvalersi di personale, mezzi o infrastrutture degli organismi d'informazione, per l'espletamento di indagini.

3. I direttori di REI, RES e RIE hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati.

4. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 può essere ritardato, con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei servizi d'informazione e sicurezza.

## Art. 23.

*(Collaborazione con forze armate, forze dell'ordine e pubbliche amministrazioni)*

1. Gli organismi d'informazione si avvalgono, per l'espletamento dell'attività istituzionale, della collaborazione tecnica e operativa delle Forze armate, delle Forze di polizia e del personale che abbia funzioni di polizia giudiziaria o di pubblico ufficiale. Essi collaborano, a loro volta, con le Forze di polizia fornendo orientamenti informativi per la prevenzione e l'accertamento dei reati.

2. Gli organismi d'informazione si avvalgono, per l'espletamento dell'attività istituzionale, della collaborazione di pubbliche amministrazioni, soggetti pubblici e privati erogatori di servizi, università, enti di ricerca e società di consulenza. Tali soggetti possono dichiarare di non intendere dare seguito alle richieste di collaborazione da parte degli organismi d'informazione, appellandosi, con motivata richiesta, al Presidente del Consiglio dei ministri, che decide in merito.

## Art. 24.

*(Identità di copertura e attività simulata)*

1. Il personale appartenente agli organismi d'informazione può essere autorizzato, dal direttore della propria agenzia, ad utilizzare documenti con dati d'identità diversi da quelli reali a tempo determinato e per comprovate esigenze di istituto.

2. La documentazione di cui al comma 1 è registrata e conservata, al termine dell'impiego, a cura dell'Agenzia.

3. I direttori dell'AINSI e dell'APESE, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, possono disporre l'esercizio d'attività economiche, in forma di società o individuali, nell'ambito del territorio nazionale e all'estero, per l'assolvimento di compiti istituzionali.

4. La gestione delle attività economiche di cui al comma 3 segue le disposizioni per le spese riservate, di cui all'articolo 26.

## Art. 25.

*(Gestione delle risorse)*

1. In previsione di ciascun esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri ripartisce tra AINSI e APESE le somme stanziare in bilancio, suddivise su proposta del CONASIR, in fondi ordinari e riservati.

2. Presso la Corte dei conti, nell'ambito della sezione per il controllo delle amministrazioni statali, è istituito un apposito ufficio per il controllo dei bilanci preventivi e consuntivi degli organismi d'informazione (UCOBI). Presso la Ragioneria centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ufficio per il controllo preventivo degli atti amministrativi dei servizi d'informazione (UCOPAM).

## Art. 26.

*(Gestione delle infrastrutture e dei materiali)*

1. I lavori necessari per la ristrutturazione o l'adeguamento di infrastrutture e la fornitura di beni e servizi, destinati ad organismi d'informazione, che non necessitino di speciali misure di segretezza, sono attuati secondo le norme in vigore per gli immobili di proprietà dello Stato.

2. I contratti per lavori o la fornitura di beni e servizi, che richiedano speciali misure di segretezza, possono essere stipulati in deroga alle norme vigenti, solo con soggetti provvisti d'adeguato NOS, di cui all'articolo 29.

## TITOLO VI

## TUTELA DEL SEGRETO

## Art. 27.

*(Segreto di Stato)*

1. Il segreto di Stato è apposto od opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri su atti, documenti o cose che, se divulgati, po-

trebbero compromettere la sicurezza, l'indipendenza, l'integrità, la difesa e gli interessi economici della Repubblica o i suoi rapporti con altri Stati. Il Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce altresì a quali persone è riservata la conoscenza dell'oggetto coperto da segreto di Stato e la durata del vincolo.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al COPASIR e al Parlamento il segreto di Stato, con motivato parere.

3. Non possono essere oggetto di segreto di Stato identità di persone, fatti, documenti o materiali relativi ad attività dirette a ledere gli interessi fondamentali che la normativa sul segreto di Stato tende a salvaguardare.

4. In assenza d'indicazione diversa da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, il vincolo del segreto di Stato cessa automaticamente decorsi quindici anni dalla sua apposizione. La cessazione del vincolo riguardante atti, documenti o cose contenenti informazioni sui sistemi di sicurezza militare od operativi degli organismi informativi, sulle fonti informative, sull'identità degli operatori e dei collaboratori degli organismi informativi e sui rapporti con altri Stati, deve essere espressamente decisa dal Presidente del Consiglio dei ministri. Cessato il vincolo, la relativa documentazione è versata all'archivio di Stato.

#### Art. 28.

##### *(Classifiche di segretezza)*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, in qualità di ANS:

*a)* stabilisce a quali autorità è conferita la facoltà di apporre la classifica di segretezza ad atti, documenti o cose;

*b)* fissa i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica;

*c)* disciplina le norme di accesso ai luoghi ed alle infrastrutture di interesse per la sicurezza della Repubblica;

*d)* vigila sulla corretta applicazione della normativa in tema di tutela del segreto.

2. Possono essere attribuite le classifiche di «segreto» e «riservato». La classifica di

«vietata divulgazione», attribuita prima della data di entrata, in vigore della presente legge, è equiparata a «riservato»; le classifiche di «riservatissimo» e «segretissimo» parimenti attribuite prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparate a «segreto».

3. La classifica di segreto è attribuita a atti, documenti o cose, la cui conoscenza indiscriminata può arrecare danno grave o gravissimo per l'indipendenza, l'integrità e la sicurezza della Repubblica, per il rispetto di accordi internazionali, per la difesa militare, per gli interessi economici nazionali.

4. La classifica di riservato è attribuita a atti, documenti o cose, la cui conoscenza indiscriminata o collegata con altre può arrecare danno per gli interessi elencati nel comma 3.

5. Le autorità abilitate all'apposizione della classifica di segretezza sono competenti a definire:

*a)* il grado di classifica di ciascuna pagina o parte dell'atto, del documento o della cosa. La massima classifica di una parte o pagina è la classifica che deve essere attribuita all'atto, al documento o alla cosa nel suo insieme;

*b)* il termine allo scadere del quale gli atti, documenti o cose sono da considerare declassificati al grado inferiore o a non classificati o la proroga dei predetti termini;

*c)* la riduzione o l'elevazione della classifica dell'atto, documento o cosa da esse stesse classificati;

*d)* la classifica di atti, documenti o cose provenienti dall'estero, ai fini della loro diffusione o conoscenza in ambito nazionale;

*e)* la distruzione della documentazione emessa.

6. In assenza di determinazione della durata di validità di una classifica di sicurezza, essa è declassificata automaticamente al grado inferiore, quando siano trascorsi cinque anni dalla data di apposizione della classifica stessa o della sua proroga. Su ogni pagina o parte di atto, documento o cosa clas-

sificata sono indicati inequivocabilmente i dati riferiti alla durata e alla declassifica.

7. In assenza delle indicazioni relative alla durata del vincolo, non sono in ogni modo sottoposte a declassifica automatica atti, documenti o cose riguardanti:

a) sistemi di sicurezza militare o delle forze dell'ordine;

b) fonti informative;

c) identità di operatori degli organismi di informazione o informazioni che possano compromettere l'incolumità degli stessi o di persone che legalmente operano per essi;

d) informazioni classificate provenienti da altri Stati;

e) strutture operative degli organismi di informazione;

f) operazioni informative in corso.

8. Gli atti e i documenti classificati sono in ogni modo declassificati quaranta anni dopo la loro redazione.

#### Art. 29.

##### *(Nulla osta di segretezza)*

1. Le persone fisiche possono conoscere e trattare argomenti o materiali coperti da classifica di segretezza solo se in possesso di nulla osta di segretezza (NOS) del livello adeguato alla predetta classifica.

2. Il rilascio del NOS per pubbliche amministrazioni e enti o società private o pubbliche, che trattino argomenti o materiali d'interesse per la sicurezza della Repubblica, è di esclusiva competenza dell'agenzia APESE, a seguito di accertamento insindacabile in merito alla fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e alla garanzia di riservatezza da parte del soggetto interessato. L'agenzia APESE istituisce e aggiorna l'elenco delle persone fisiche e degli enti e organismi vari muniti di NOS.

3. Per l'espletamento delle procedure d'accertamento ai fini del rilascio dei NOS, l'agenzia APESE si avvale della collaborazione delle Forze armate, delle Forze di polizia, delle pubbliche amministrazioni e degli enti erogatori di servizi di pubblica utilità.



4. Il NOS ha di norma la durata di sei anni. Esso può peraltro essere concesso, per esigenze particolari, a tempo determinato inferiore al predetto periodo e può inoltre essere revocato senza preavviso, qualora al soggetto vengano a mancare i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

5. Nell'ambito degli argomenti e dei materiali coperti da classifica corrispondente al NOS posseduto, il titolare di NOS è in ogni caso autorizzato a trattare solo gli argomenti e i materiali per i quali sussista la motivata necessità di conoscere.

## TITOLO VII

### SANZIONI, GARANZIE GIURIDICHE E PROCEDURE PENALI

#### Art. 30.

##### *(Tutela processuale del segreto di Stato)*

1. L'opposizione del segreto di Stato, ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, è valutata dal Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto degli argomenti da proteggere e del tempo trascorso dai fatti ai quali la richiesta di conoscere si riferisce.

2. Il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

«1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti o cose relative a condotte poste in essere in violazione della disciplina concernente la causa di non punibilità da parte degli addetti agli organismi informativi. In ogni caso non possono essere oggetto di segreto fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati previsti dall'articolo 416-*bis* del codice penale, dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonchè quelli concernenti il traffico illegale di materiale nucleare, chimico e biologico. Se è opposto il segreto, la natura

del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari a richiesta di parte.

*I-bis.* Si considerano violazioni della disciplina concernente la causa di non punibilità le condotte per le quali, esperita l'apposita procedura prevista dalla legge concernente i servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e la tutela del segreto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha escluso l'esistenza dell'esimente o la Corte costituzionale ha risolto in favore dell'autorità giudiziaria il conflitto d'attribuzioni.

*I-ter.* Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica di segretezza.

*I-quater.* Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede quale ANS a declassificare gli atti, i documenti o le cose classificati, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente».

3. Qualora l'autorità giudiziaria richieda l'acquisizione d'atti, documenti o cose, per i quali è stato opposto il segreto di Stato, la consegna non è effettuata e il materiale è immediatamente trasmesso sigillato al Presidente del Consiglio dei ministri.

#### Art. 31.

##### *(Atti dolosi in danno della tutela del segreto)*

1. L'articolo 255 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 255 - (*Falsificazione, soppressione, sottrazione di documenti, atti e cose classificate ai fini della sicurezza nazionale*) - Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae, intercetta o distrae, anche temporaneamente, atti, documenti o cose, concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale dello Stato, aventi classifica di "segreto", è punito con la pena

della reclusione da otto a quindici anni. Se il fatto riguarda atti, documenti o cose cui è stata apposta la classifica di "riservato", la pena è della reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da un soggetto legittimato a disporre del documento, dell'atto o della cosa in ragione del proprio ufficio o della legittima attività svolta. Se il fatto ha compromesso la sicurezza nazionale ovvero la preparazione o l'efficienza militare dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica la reclusione da quindici a venti anni. Se il fatto è commesso nell'interesse di una parte internazionale o di una fazione politica o religiosa ostile allo Stato italiano o alle sue Forze armate ovvero nell'interesse delle associazioni di cui all'articolo 270-*bis* o all'articolo 416-*bis*, si applica la pena dell'ergastolo».

2. L'articolo 256 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 256 - (*Procacciamento di notizie relative al contenuto di documenti, atti o cose classificati ai fini della sicurezza nazionale*) - Chiunque si procura notizie relative al contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di "segreto", è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni. Se il fatto riguarda atti, documenti o cose con classifica di "riservato", si applica la reclusione da due a sei anni».

3. L'articolo 257 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 257 - (*Spionaggio*) - Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie relative al contenuto di atti, documenti, o cose oggetto di classifica di "segreto", è punito con la pena della reclusione da quindici a venti anni. Se le notizie predette hanno oggetto il contenuto di atti, documenti o cose aventi classifica "riservato", si applica la pena della reclusione da dieci a quindici anni. La pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un soggetto legittimato a disporre del docu-

mento, dell'atto o della cosa in ragione del proprio ufficio o della legittima attività svolta. Se il fatto ha compromesso la sicurezza nazionale, ovvero la preparazione o l'efficienza, militare dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica la reclusione fino a ventiquattro anni. Se il fatto è commesso nell'interesse di una parte internazionale o di una fazione politica o religiosa ostile allo Stato italiano o alle sue Forze armate ovvero nell'interesse delle associazioni di cui all'articolo 270-*bis* o all'articolo 416-*bis* si applica la pena dell'ergastolo».

4. L'articolo 258 del codice penale è abrogato.

5. L'articolo 259 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 259 - (*Agevolazione colposa*) - Quando l'esecuzione dei delitti previsti dagli articoli 255, 256, e 257 è stata resa possibile, o solo agevolata, per colpa di chi era legittimamente in possesso dell'atto, del documento o della cosa ovvero a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione fino a tre anni. La stessa pena si applica quando la commissione dei suddetti delitti è stata resa possibile, o solo agevolata, per colpa di chi era tenuto alla custodia o alla vigilanza dei luoghi o dello spazio terrestre, marittimo o aereo, nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato. Se il fatto ha compromesso la sicurezza nazionale ovvero la preparazione o l'efficienza militare dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica la reclusione da cinque a otto anni.

Se il fatto ha giovato agli interessi di una parte internazionale o di una fazione politica o religiosa ostile allo Stato italiano o alle sue Forze armate, ovvero ha giovato agli interessi delle associazioni di cui all'articolo 270-*bis* ovvero all'articolo 416-*bis*, si applica la reclusione da sei a dieci anni».

6. L'articolo 261 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 261 - (*Violazione del segreto di stato*) - Chiunque rivela il contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica

di "segreto" ovvero consegna gli stessi a persona non legittimata ad entrarne in possesso è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Se il fatto riguarda atti, documenti o cose aventi classifica "riservato" si applica la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da un soggetto legittimato a disporre del documento, dell'atto o della cosa in ragione del proprio ufficio o della legittima attività svolta. Se il fatto ha compromesso la sicurezza nazionale ovvero la preparazione o l'efficienza militare dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica la reclusione fino a quindici anni. Se il fatto è commesso nell'interesse di una parte internazionale ovvero di una fazione politica o religiosa ostile allo Stato italiano o alle sue Forze armate ovvero nell'interesse delle associazioni di cui all'articolo 270-bis o all'articolo 416-bis si applica la pena dell'ergastolo. Se il fatto di cui al primo comma è commesso per colpa si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni. Il fatto colposo di cui al secondo comma è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Qualora ricorrano le circostanze indicate dai commi tre e quattro del presente articolo la pena per il reato colposo è aumentata da un terzo alla metà».

7. L'articolo 262 del codice penale è abrogato.

#### Art. 32.

##### *(Comportamenti illegittimi del personale degli organismi di informazione)*

1. Dopo l'articolo 261 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 261-bis - (*Attività deviate*) - Il personale addetto agli organismi informativi che, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio anche non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto utilizza i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

La stessa pena si applica alla persona che, pur non essendo formalmente addetta agli organismi informativi, sia stata dagli stessi legittimamente incaricata di svolgere attività per loro conto.

La pena di cui ai commi primo e secondo è aumentata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a tre.

*Art. 261-ter - (Apposizione illegale di classifica di segretezza) -* Chiunque proceda all'apposizione di una classifica di segretezza a documento, atto o cosa, al fine di ostacolare l'accertamento di un delitto, è punito, per ciò solo, con la reclusione fino a cinque anni.

Se la classifica di segretezza è apposta al fine di agevolare la realizzazione di condotte in contrasto con la sicurezza nazionale o con gli interessi politici interni o internazionali dello Stato, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni».

L'apposizione irregolare o arbitraria di classifica di segretezza a documento, atto o cosa, costituisce illecito disciplinare, salvo che il fatto costituisca reato. Per il personale degli organismi informativi, l'illecito può comportare l'allontanamento o il mancato rinnovamento dell'incarico presso gli organismi stessi.

*Art. 261-quater - (Trattamento illegittimo di informazioni personali).* - Il personale addetto agli organismi d'informazione, che sotto qualsiasi forma raccolga, conservi o utilizzi per fini non istituzionali notizie relative a persone, acquisite in ragione del suo ufficio, è punito, quando il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni».

### Art. 33.

*(Accesso illegittimo agli archivi degli organismi d'informazione)*

1. L'articolo 615-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 615-ter - *(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)* - Chiunque

abusivamente s'introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

*a)* se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema;

*b)* se il colpevole, per commettere il fatto, usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

*c)* se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui al primo comma siano commessi in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è rispettivamente della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Qualora i fatti di cui al primo comma siano commessi in danno di strutture televisive o radiofoniche aventi rilevanza nazionale, si applica la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena suddetta è aumentata dalla metà a due terzi se il delitto è commesso in danno degli archivi degli organismi informativi ovvero delle apparecchiature informatiche o telematiche da questi usate sia all'interno che all'esterno delle sedi di servizio.

Nel caso previsto dal primo comma il reato è procedibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio».

2. L'articolo 615-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 615-*quater* - (*Detenzione o diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici*) - Chiunque, al fine di procurare a se stesso o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informativo o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui alle lettere *a*) e *b*) del quarto comma dell'articolo 617-*quater*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la reclusione da tre a otto anni se il delitto è commesso in danno degli archivi degli organismi informativi, delle apparecchiature da questi usate sia all'interno sia all'esterno delle sedi di servizio, al fine di procurarsi notizie o informazioni relative ad atti, documenti o cose aventi classifica ai fini della sicurezza nazionale».

3. L'articolo 615-*quinquies* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 615-*quinquies* - (*Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico*) - Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa sino a lire venti milioni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena della reclusione da tre a cinque anni se il delitto è commesso in danno dei sistemi informatici o telematici, dei dati o dei programmi in essi contenuti



o ad essi pertinenti, appartenenti o in uso agli organismi informativi».

4. L'articolo 617 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 617 - (*Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazione o conversazioni telegrafiche o telefoniche*) - Chiunque fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefonica o telegrafica, tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero la interrompe o la impedisce, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle conversazioni o delle comunicazioni indicate al primo comma.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena della reclusione da tre a cinque anni se il delitto è commesso in danno degli organismi informativi».

5. L'articolo 617-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 617-bis - (*Installazione d'apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche*) - Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoni-

che tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o dei servizi ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al secondo comma è aumentata dalla metà a due terzi se il delitto è commesso in danno degli organismi informativi, al fine di procurarsi notizie od informazioni relative ad atti, documenti o cose aventi classifica ai fini della sicurezza nazionale».

6. L'articolo 617-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 617-ter - (*Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o di conversazioni telegrafiche o telefoniche*) - Chiunque, al fine di procurare a se stesso o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abu-

sivamente la professione di investigatore privato.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al secondo comma è aumentata dalla metà a due terzi se il delitto è commesso in danno degli organismi informativi».

7. L'articolo 617-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 617-*quater* - (*Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche e telematiche*) - Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui al primo comma sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

a) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

b) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

c) da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al quarto comma è aumentata dalla metà a due terzi se il delitto è commesso nei confronti o in danno dei sistemi informatici o telematici degli organismi informativi».

8. L'articolo 617-*quinqüies* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 617-*quinqüies* - (*Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*) - Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrente tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al secondo comma è aumentata dalla metà a due terzi se il delitto è commesso nei confronti o in danno dei sistemi informativi o telematici degli organismi informativi».

#### Art. 34.

##### (*Garanzie giuridiche e procedure di applicabilità*)

1. Nessuna attività per la sicurezza della Repubblica può essere svolta al di fuori dei principi, delle competenze, degli strumenti e delle norme operative previsti dalla presente legge.

2. Ai sensi dell'articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale addetto agli organismi informativi che, nell'esercizio dei compiti istituzionali ovvero a causa degli stessi, nel corso di operazioni deliberate e documentate ai sensi della presente legge, agendo in conformità con i regolamenti vigenti, commetta un fatto costituente reato.

3. La causa di non punibilità di cui al comma 2 non è operante quando il fatto riguardi:

a) reati di strage, naufragio, sommersione, disastro aereo, disastro ferroviario, omicidio, lesioni personali gravi e gravissime ovvero attività dirette a mettere in pericolo la salute pubblica;

b) condotte di favoreggiamento personale o reale, ancorchè connesse o strumentali ad operazioni autorizzate, realizzate mediante false dichiarazioni all'autorità o alla polizia giudiziaria, al fine di sviare le indagini o gli accertamenti da queste disposti.

4. La causa di non punibilità di cui al comma 2 opera inoltre a favore del personale non addetto agli organismi informativi che, in ragione di particolari o eccezionali condizioni di necessità, si trova a svolgere attività autorizzate previste dalla presente legge.

5. Le attività e le condotte di cui al comma 2 sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del direttore dell'AINSI.

6. In caso di assoluta necessità ed urgenza, il direttore dell'AINSI può autorizzare di propria iniziativa le condotte di cui al comma 2, informandone, entro e non oltre le ventiquattro ore successive, il Presidente del Consiglio dei ministri con motivata e documentata relazione scritta, ai fini della ratifica del provvedimento adottato.

7. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non ravvisa nell'attività svolta i presupposti di legge, provvede ad informare l'autorità giudiziaria e ad adottare le misure amministrative o disciplinari ritenute opportune.

8. La documentazione relativa alle condotte di cui al presente articolo è conservata secondo le norme previste per il materiale classificato segreto.

9. La causa di non punibilità di cui al comma 2 può essere opposta dal personale addetto agli organismi informativi in ogni stato e grado del procedimento penale. L'autorità di polizia, a cui, in occasione di arresto in fragranza o esecuzione di una misura cautelare, venga opposta la causa di non punibilità di cui al comma 2, ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica del luogo in cui l'arresto o fermo è stato eseguito ovvero nel caso di esecuzione di una misura cautelare personale o reale, al pubblico ministero che l'ha richiesta o al giudice delle indagini preliminari che l'ha concessa. Il pubblico ministero, avuta comunicazione della causa di non punibilità da parte della

polizia giudiziaria, procede immediatamente all'interrogatorio dell'indagato, applicando allo stesso le garanzie previste dalla legge. Il pubblico ministero a cui viene opposta dall'indagato, in sede di interrogatorio, la causa di non punibilità di cui al comma 2, richiede, senza ritardo e comunque non oltre dodici ore dall'interrogatorio, conferma scritta dell'esistenza della causa di non punibilità al direttore dell'AINSI. Il direttore dell'AINSI, senza ritardo e comunque non oltre dodici ore dal ricevimento della richiesta predetta, provvede a confermare o non confermare l'esistenza della causa di non punibilità di cui al comma 2. Il pubblico ministero, avuta conferma della causa di non punibilità di cui al comma 2, dispone l'immediata liberazione dell'indagato ai sensi dell'articolo 389 del codice di procedura penale. Nel caso di esecuzione di misura cautelare, il pubblico ministero richiede al competente giudice per le indagini preliminari la revoca della misura stessa, disponendo l'immediata liberazione dell'indagato ovvero, nel caso di misura cautelare reale, la restituzione delle cose. Nel caso di mancata conferma da parte del direttore dell'AINSI della causa di non punibilità di cui al comma 2, il pubblico ministero procede nei confronti dell'indagato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

10. Il pubblico ministero nell'ipotesi di cui al comma 6 trasmette gli atti, senza ritardo, al procuratore generale della Repubblica presso il distretto di corte di appello competente per territorio affinché questi provveda, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento degli stessi, a dare comunicazione del fatto al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ravvisi nell'opera svolta dal personale dell'AINSI i presupposti di legge, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento degli atti, dà conferma della causa di non punibilità al procuratore generale della Repubblica. Ove la conferma non intervenga nei termini di cui al comma 2, il procuratore generale provvede alla restituzione degli atti al pubblico ministero competente, affinché proceda nei confronti del personale dei servizi

informativi responsabili dei fatti. L'autorità giudiziaria, nel caso di conferma della causa di non punibilità di cui al comma 2 da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, può sollevare conflitto di attribuzione alla Corte costituzionale. Il procuratore della Repubblica o il giudice, in presenza di opposizione di causa di non punibilità, dispone la custodia riservata degli atti in questione.

11. Chiunque, nelle circostanze indicate dai commi 2 e 3, opponga falsamente alla polizia giudiziaria od al pubblico ministero l'esistenza della causa di non punibilità di cui al comma 2 è punito con la reclusione da due a cinque anni.

#### Art. 35.

*(Salvaguardia della riservatezza nei confronti del personale appartenente agli organismi d'informazione)*

1. L'autorità giudiziaria, ove nel corso del procedimento siano assunte dichiarazioni di persona appartenente agli organismi d'informazione, fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, tutela nei modi ritenuti più opportuni, anche nel caso di ricorso a mezzi audiovisivi, la riservatezza sull'identità della persona stessa.

#### Art. 36.

*(Rapporti con l'autorità giudiziaria per l'acquisizione di atti e documenti)*

1. L'autorità giudiziaria, qualora disponga l'acquisizione di atti, documenti o cose presso l'ANS o presso gli organismi d'informazione:

a) inoltra rispettivamente all'ANS, al direttore dell'AINSI o dell'APESE l'ordine di esibizione, con la precisa indicazione dell'oggetto della richiesta;

b) procede personalmente nella sede degli organismi d'informazione all'esame della documentazione o cosa richiesta, acquisendo quella ritenuta necessaria;

c) procede a perquisizione ed eventualmente al sequestro degli atti, documenti o cose ritenuti necessari, qualora abbia motivo di ritenere che il materiale esibito sia incompleto o non pertinente alla richiesta.

2. Per gli adempimenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

3. L'autorità giudiziaria non può avvalersi di personale, mezzi o infrastrutture degli organismi d'informazione.

4. L'articolo 256 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 256. - (*Dovere di esibizione e segreti*) - Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale, se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragione del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreti di Stato ovvero di atti, documenti o cose aventi classifica di segretezza ai fini della sicurezza nazionale ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione».

5. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non poter procedere senza acquisire gli atti, i documenti, le cose indicate al comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.

6. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara di non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.

7. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri non dia conferma del



segreto, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.

8. Se la dichiarazione concerne la classifica di segretezza apposta al documento, all'atto o alle cose, l'autorità giudiziaria provvede agli accertamenti necessari per valutare le conseguenze per gli interessi tutelati derivanti dall'acquisizione, disponendo il sequestro solo quando ciò è indispensabile ai fini del procedimento.

9. Nei casi in cui è proposto riesame a norma dell'articolo 257, o il ricorso per cassazione a norma dell'articolo 325 del codice di procedura penale, l'abolizione del vincolo derivante dalla classifica di segretezza del materiale sequestrato consegue all'emanazione della pronuncia definitiva che conferma il provvedimento di sequestro. Fino a tale momento, fermi restando gli obblighi di segretezza che il vincolo della classifica impone alla diffusione e alla conoscenza del contenuto dell'atto, del documento o delle cose, le informazioni relative possono essere utilizzate per l'immediata prosecuzione delle indagini. Il documento, l'atto o la cosa sono conservati secondo le norme regolamentari relative alla classifica di segretezza corrispondente. Con il dissequestro è ordinata la restituzione del documento, dell'atto o della cosa».

## TITOLO VIII

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 37.

##### *(Regolamenti)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono emanati uno o più regolamenti per disciplinare, in attuazione della presente legge:

- a) il funzionamento del CONASIR;
- b) l'ordinamento, nell'ambito del territorio nazionale e all'estero, gli organici, i compiti e le norme operative degli organismi d'informazione;

c) l'organizzazione e le norme di funzionamento degli archivi degli organismi d'informazione;

d) il reclutamento, l'avanzamento, i criteri di valutazione per la permanenza, l'impiego e il trattamento economico del personale;

e) la gestione tecnica e amministrativa dei beni mobili, immobili e dei fondi ordinari e riservati e l'utilizzazione delle strutture e dei mezzi del CESIS, del SISMI e del SISDE;

f) la tutela del segreto di Stato, della segretezza di atti, documenti e cose, i nulla osta di segretezza;

g) i rapporti tra gli organismi d'informazione e le forze armate, le forze di polizia, i pubblici ufficiali, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli enti pubblici e privati.

2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi al COPASIR che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i regolamenti sono emanati.

#### Art. 38.

##### *(Abrogazioni)*

1. È abrogata la legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento che disciplina la materia relativa alle classifiche di segretezza è abrogato il regio decreto 11 luglio 1941, n.1161.

#### Art. 39.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere finanziario per l'attuazione dell'articolo 14, valutato in lire 100 milioni per il 1998, si fa fronte utilizzando le disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, unità previsionale di base fondo speciale di parte corrente, uti-

lizzando parzialmente la rubrica relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 40.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

